

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI
Codice Ente 10990

OGGETTO:

Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera
ARERA n. 15/2022.

n. data
19 28.04.2022

COPIA

Adunanza in sessione straordinaria di **seconda** convocazione – seduta **aperta al pubblico**.

L'anno **duemila venti due** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle **ore 19.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte e formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[]	8.VAVASSORI Battistina	[X]	[]
2. CAVALIERE Antonello	[X]	[]	9.BASSI Giorgio	[]	[X]
3. POLENGHI Luigi	[]	[X]	10.PULGA Michele	[X]	[]
4. BOLZONI Eleonora	[]	[X]	11.MAZZONE Lucia Rita	[]	[X]
5. BETTI Luca	[]	[X]			
6. GHIDONI Giuseppe	[]	[X]			
7. BASSI Valentina	[X]	[]			
TOTALI				5	6
5					

assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, il Sig. Avv.Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni

=====

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FAVOREVOLE

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

f.to MARTINI Emanuela

FAVOREVOLE

Il revisore dei conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

REVISORE DEI CONTI

f.to Dott. Stefano Consoli

FAVOREVOLE

OGGETTO:

Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera
ARERA n. 15/2022.

n. data
19 28.04.2022

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente, rappresentando una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»*;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale ai sensi del D.lgs. 116/2020 del 3 settembre 2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 in ambito di definizione unica di rifiuto urbano a livello europeo entrato in vigore il 26/09/2020.

DATO ATTO che si è proceduto con precedente proprio atto C.C. nr.22 del 30.06.2021 l'aggiornamento del Regolamento TARI è determinato dalla riforma dell'art. 198 del Testo unico ambientale TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020);

CONSIDERATA l'ulteriore evoluzione normativa intervenuta e ancora in atto che fa emergere un contesto ulteriormente complesso del quadro di riferimento in cui gestire la TA.RI. per l'anno 2022

- l'aggiornamento del metodo MTR-1 introdotto dalla delibera ARERA n. 444/2019 ed ora aggiornato dall'MTR-2,
- le nuove disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA, del 18 gennaio 2022, di approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) che impone ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera

n. 444/2019, introducendo standard omogenei con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

CONSIDERATO che la delibera n. 15/2022 di ARERA interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, e ritenuto opportuno che tali disposizioni trovino collocazione nel regolamento della disciplina della TARI, ad iniziare dai principali obblighi a carico del Comune che afferiscono a:

- la gestione delle tariffe ed il rapporto con gli utenti;
- le prestazioni legate all'iscrizione, attivazione, variazione e cessazione delle utenze del servizio;
- termine per la presentazione della documentazione attestante la
- quantità di rifiuti avviati a recupero nell'anno solare precedente, mediante soggetti esterni,
- ai fini della riduzione della quota variabile.
- le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata), le richieste scritte di informazione e di rettifica degli importi addebitati (bollettati e non dovuti)
- la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);
- l'obbligo del servizio telefonico, come stabilito dagli artt. 20 e 22 dell'allegato A della delibera in parola: in particolare, è previsto che l'ente debba disporre di almeno un numero verde gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza
- le modalità e la periodicità dei pagamenti;
- le modalità di rateizzazione;
- le modalità di rimborso;

CONSIDERATO che il nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel Testo Unico emanato da ARERA, dovranno essere applicati a decorrere dal **1° gennaio 2023** secondo le tempistiche previste nel TQRIF e facendo riferimento allo Schema regolatorio all'interno del quale il Comune è collocato rispetto ai quattro (Schemi regolatori I,II, III e IV) indicati da ARERA.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. nr. 12 de 16.03.2022 con cui il Comune di Fombio ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I;

CONSIDERATO necessario adottare una nuova soluzione regolamentare adeguando il vigente regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - già modificato a seguito delle novità introdotte del D.lgs. 116/2020 e approvato con atto C.C. nr.22 del 30.06.2021 - al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con le parti di volta in volta interessate dalle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 15/2022, nonché evitare oggettive difficoltà applicative delle disposizioni generalmente disciplinate dal Comune nel regolamento TARI.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi in alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi resisi necessari nell'ambito dei sintetizzati succitati argomenti e illustrati approfonditamente nell'articolazione regolamentare fermo restando che il mancato adeguamento non comporta conseguenze negative in quanto, in caso di contrasto tra le disposizioni regolamentari e la normativa nazionale di natura cogente, il regolamento viene automaticamente disapplicato a favore della normativa sovraordinata.

OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 15/2022.	n. data 19 28.04.2022
--	---------------------------------

VISTO l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

CONSIDERATO che a norma del comma 1, art. 151, D.lgs. n. 267/2000, il termine del 31 dicembre di ciascun anno, entro il quale l'Ente deve approvare il bilancio di previsione per il triennio successivo, può essere differito (prassi più che consolidata negli ultimi anni) con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

PRESO ATTO del parere della Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 22 dicembre 2021 che prevede il Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali;

DATO ATTO che il comma 1 dell'articolo unico del Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine della deliberazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di Previsione 2022/2024, considerando gli effetti diretti derivanti dalla riforma fiscale con l'adeguamento delle misure legate all'addizionale Irpef e ai nuovi scaglioni, in modo da consentire di recepire i necessari correttivi ed effettuare stime più precise riguardanti il gettito con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell'addizionale comunale Irpef agli scaglioni ancora in corso di definizione;

RICHIAMATO inoltre il DL 24 febbraio 2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022) che proroga ulteriormente la scadenza al 31.05.2022, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del TUEL.;

RICHIAMATI con riferimento alla TA.RI.:

- l'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, fissando il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione, assicurando l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, che conferma la regola generale vista in precedenza e prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

OGGETTO:	n. data
Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 15/2022.	19 28.04.2022

DATO ATTO che le delibere regolamentari relative alle entrate tributarie dei comuni dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 15/2022.	n. data 19 28.04.2022
--	---------------------------------

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 7 comma 2 lett. p) dello Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto alla designazione del funzionario responsabile IMU e TARI.;

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

-il parere favorevole espresso in data 26.04.2022 dall'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, dell'Ordinamento finanziario e contabile D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 a seguito al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con le parti di volta in volta interessate dalle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA nr.15/2022, nonché evitare oggettive difficoltà applicative delle disposizioni generalmente disciplinate dal Comune nel regolamento TARI;
3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022 considerato che le modifiche regolamentari inerenti che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel Testo Unico emanato da ARERA, troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023 secondo le tempistiche previste nel TQRIF e facendo riferimento allo Schema regolatorio all'interno del quale il Comune è collocato rispetto ai quattro (Schemi regolatori I,II, III e IV) indicati da ARERA;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 15/2022.	n. data 19 28.04.2022
--	--------------------------

Successivamente

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione con il risultato sopra evidenziato,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 15/2022.	n. 19	data 28.04.2022
--	-----------------	---------------------------

Deliberazione C.C.n.19 del 28.04.2022

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
f.to Avv.Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

al

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il _____
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/200;

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella